



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2016 n. 6 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimenti Regionale i di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e ss.mm.ii.";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the President of the Region of Sicily, located at the bottom right of the page.



REGIONE SICILIANA

Vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

Visto l'articolo 200, 202 e 204 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 5 che recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- i. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
- ii. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- iii. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



REGIONE SICILIANA

- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *“testo unico in materia di società partecipata pubblica”* ed in particolare l'art. 16;
- Visto** l'art. 34 comma 20 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *“ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Vista** la Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7;
- Visto** l'art. 3 bis, comma 1 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge, con modificazioni con legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Visto** l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;
- Visto** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed, in particolare l'art. 192;
- Vista** la deliberazione n. 1375 del 21 dicembre 2016 con la quale l'ANAC ha esaminato lo stato di attuazione della riforma del ciclo dei rifiuti in Sicilia ed ha analizzato i fenomeni distorsivi;
- Viste** le *“linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 150/2016”*;



REGIONE SICILIANA

Vista la Ordinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha provveduto a diffidare e mettere in mora i Presidenti delle SRR ad operare immediatamente ai fini dell'attuazione della L.R. n. 9/2010;

Vista la Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha reiterato gli effetti della ordinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016;

Vista la Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha reiterato gli effetti della Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016;

Considerato che l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza n. 1/Rif/2017 ha dato mandato al Direttore generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di predisporre una ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che prevede una nuova e speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali;

Considerato che bisogna dare piena esecuzione a quanto deliberato dall'Autorità anticorruzione ponendo rimedi a fenomeni distorsivi venutisi a determinare in Sicilia;

Considerato che la Regione Siciliana esercita le competenze di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ponendo in essere tutte le attività necessarie anche con riferimento alle competenze previste all'art. 2 della Legge regionale n. 9/2010;

Considerato che è funzione primaria della Regione Siciliana provvedere alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ottimizzare la raccolta, compresa quella differenziata, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che i Comuni gestiscono direttamente il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani emanando ordinanze contingibili ed urgenti oltre i termini consenti dalla normativa vigente in materia;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



REGIONE SICILIANA

Considerato che dall'esame del contesto regionale emerge che in molti comuni sono in scadenza affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti e i nuovi affidamenti entreranno a regime non prima di 12/16 mesi e, pertanto, vi è la necessità di preservare i territori comunali da vuoti organizzativi in ordine in particolare alla raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti che creerebbe notevoli disagi anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Considerato che in una situazione così frantumata ne deriva che l'affidamento in house ad una società partecipata pubblica risulta essere ad oggi il modello più coerente per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti;

Considerato pertanto necessario attuare una nuova e speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali;

Considerato che seppur in presenza di numerose diffide, ad oggi, i soggetti deputati ai sensi di legge non hanno posto in essere le procedure necessarie per l'attivazione dell'ARO né hanno provveduto a rendere operative le SRR;

Considerato che la Regione Siciliana è tenuta ad esercitare il controllo sugli Enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il potere di intervento sostitutivo del Presidente della Regione Siciliana qualora l'Ente di governo non provvede agli adempimenti imposti per legge soprattutto con riferimento agli affidamenti dei servizi provvede alla nomina di commissari *ad acta*;

Considerato che le SRR seppur in presenza di numerosi solleciti e diffide non hanno provveduto ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio;

Considerato che in applicazione del principio di leale collaborazione, la Regione Siciliana ha più volte diffidato gli enti di governo degli ambiti territoriali ed in ultimo con l'art. 2 comma 19 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016;

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la regolamentazione dei rifiuti e alla attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.



REGIONE SICILIANA

Ritenuto che tale inerzia sta determinando un forte rallentamento nell'attuazione della L.R. n. 9/2010 e quindi nella gestione del servizio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente soprattutto con riferimento specifico al codice degli appalti;

6

Considerato che nelle more della scelta migliore per lo svolgimento del servizio occorre evitare in ogni modo la frammentazione gestionale che determina deprimimento in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio stesso;

Considerato che nelle more dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti è necessario valutare immediatamente l'avvio di una procedura "ponte" tra gli attuali servizi in scadenza e la gara per la gestione del servizio dei rifiuti svolto nell'ARO o nell'ATO;

Considerato che dopo quasi sette anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 non è stato ancora definito l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti e quindi il nuovo modello gestionale è ancora ben lontano dalla compiuta attuazione e piena operatività;

Considerato che gli interventi normativi in materia che dovevano garantire economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (c.d. efficienza gestionale), oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (c.d. economicità) – nel pieno rispetto dei principi comunitari e della legislazione sugli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti – sostanzialmente hanno avuto l'effetto di cristallizzare lo stato degli affidamenti all'anno 2011;

Considerato che le risultanze istruttorie operate nell'ultimo periodo mostrano una aspra conflittualità tra i rappresentanti degli enti locali che ha impedito una sintesi degli interessi locali che fosse tempestiva, stabile e produttiva di effetti nel contesto fattuale;

Considerato che la diretta conseguenza di tutti i ritardi e di tutte le inefficienze riscontrate, corroborate dal quadro fattuale sopra evidenziato, è una situazione di stasi del sistema degli appalti e delle concessioni in Sicilia;

Considerato che i ritardi e le inadempienze negli affidamenti della gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti a livello di ARO o di ATO, per le circostanze



REGIONE SICILIANA

fin qui rappresentate, hanno determinato una situazione intollerabile poiché in moltissimi territori comunali la teorica gestione unitaria dei servizi è in pratica frammentata e affidata nei singoli territori comunali ai medesimi operatori economici già aggiudicatari di risalenti contratti, ripetutamente prorogati, oppure destinatari di ordinanze contingibili ed urgenti, *ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000* o beneficiari di ripetuti "affidamenti temporaneo";

Considerato che l'utilizzo improprio delle continue proroghe contrattuali produce effetti distorsivi sul principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza atteso che tale istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità e si configura come un "affidamento diretto";

Considerato che l'ormai massiccio ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci presenta profili di illegittimità poiché l'atto non può rivestire il carattere della continuità e stabilità di effetti e non può essere destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi;

Considerato che la caratteristica della eccezionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti non sono in molti casi rispettate, soprattutto, alla luce del fatto che i Sindaci stessi che adottano le ordinanze sono coloro che compongono le Assemblee degli enti di governo di ARO e ATO e, pertanto, determinano con le loro decisioni – e la loro capacità di indirizzo, programmazione e di coordinamento del nuovo modello gestionale – il cronoprogramma relativo agli affidamenti dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a livello di ARO e di ATO;

Considerato che le esigenze igienico-sanitarie devono trovare necessario ed adeguato contemperamento con le esigenze di dare celere e compiuta attuazione ad un assetto giuridico vigente per evitare che l'adozione di ordinanze sindacali frammenti a livello territoriale l'affidamento del servizio che, al contrario, il Legislatore ha espressamente affidato alla cura congiunta dei Comuni sia per l'ARO sia per l'ATO;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



REGIONE SICILIANA

Ritenuto quanto sopra espresso appare evidente che le criticità caratterizzanti l'attuale sistema se non risolte con tempestività potrebbero rendere inefficace il modello di gestione dei rifiuti in Sicilia, voluto dal Legislatore per conseguire economicità e per creare un sistema di appalti e concessioni immuni dalle vecchie logiche clientelari, nonché capace di garantire l'apertura del mercato a operatori economici;

Considerato che nella Regione Siciliana si è provveduto alla perimetrazione degli Ambiti territoriali ottimali e alla formazione dei rispettivi enti di governo;

Ritenuto tuttavia che rimane da attuare la restante parte concernente l'aspetto gestionale, in particolare, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sulla base della riforma dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica varata dal Governo nazionale;

Considerato che nella prima fase è necessario attivare meccanismi e strumenti efficaci per rendere le procedure di gara esenti da fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiosi;

Considerato che è necessario definire il progressivo raggiungimento di una gestione unitaria ed integrata d'ambito, in funzione di un eventuale affidamento a regime secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore;

Considerato che al momento è utile garantire il controllo pubblico delle società di gestione del servizio dei rifiuti anche alla luce del monito effettuato dall'ANAC;

Considerato che l'attuale sistema di gestione, stante il ritardo dell'avvio operativo delle SRR, risulta frammentato e, soprattutto, posto in essere attraverso ripetute proroghe tecniche, adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che l'attuale modello di gestione determina, a causa delle continue proroghe tecniche e agli affidamenti "temporanei" e "diretti", una violazione del principio di libera concorrenza, parità di trattamento e libero accesso al mercato;

Considerato che risulta necessario procedere al superamento di tali frammentazione della gestione del servizio rendendo omogeneo, uniforme e più trasparente il sistema di gestione



REGIONE SICILIANA

del servizio sull'intero territorio regionale nelle more che si avvii il modello di gestione ordinario previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

Considerato che, al fine di raggiungere il predetto obiettivo, è imprescindibile individuare un modello di gestione transitorio che consenta una immediata gestione dei rifiuti e, pertanto, sia garantita la continuità del servizio;

Considerato che il modello provvisorio di gestione comporterebbe il passaggio delle risorse umane e strumentali delle attuali società e consorzi d'ambito posti in liquidazione, alla società di scopo all'uopo, costituita accelerando così la definitiva chiusura della fase liquidatoria di tali strutture;

Ritenuto necessario costituire una società partecipata allo scopo di poter affidare direttamente "in house" per un periodo limitato nelle more che l'ente di governo effettui un esame dettagliato e specifico, nel rispetto della normativa di settore comunitaria e nazionale, sulla scelta del modello di gestione da utilizzare nello specifico territorio;

Ritenuto che il servizio di gestione dei rifiuti dovrà essere affidato dall'ente di governo dell'ambito ad un unico gestore anche attraverso l'affidamento *in house*, in presenza delle condizioni della integrale partecipazione pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente;

Ritenuto che sul fronte della gestione dei rifiuti è necessario attivare percorsi volti a potenziare e presidiare con maggiore incisività le funzioni di coordinamento e controllo dell'organizzazione del servizio e ad accelerare e consolidare la riunificazione delle dimensioni gestionali del servizio medesimo;

Considerato che la lettura dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 rende sin da subito evidente la chiara volontà del Legislatore statale di addivenire ad un unico centro di imputazione delle funzioni di governo del servizio di gestione dei rifiuti (intesa come approvazione del piano d'ambito, definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio, affidamento del servizio, controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio);



REGIONE SICILIANA

Considerato che la mancata operatività degli enti di governo degli ATO potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi della disciplina nazionale e può inoltre essere fonte di distorsione della concorrenza poiché sono pregiudicate le corrette modalità di scelta di uno dei modelli di gestione dei servizi ammessi dall'ordinamento;

Considerato che è auspicabile il superamento di gestioni estremamente frammentate operanti su bacini comunali di piccole dimensioni, in quanto in detti casi non appare possibile il raggiungimento di adeguate economie di scala nello svolgimento del servizio;

Ritenuto che per la fase del trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero energetico dei rifiuti, l'Ambito Territoriale Ottimale può essere più ampio rispetto a quello della raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti;

Considerato che gli affidamenti del servizio da parte dei singoli comuni ha determinato nel tempo un'eccessiva proliferazione e frammentazione delle gestioni compromettendone seriamente il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza;

Considerato che l'individuazione di due distinte dimensioni per ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi di raccolta da un lato e delle fasi a valle di questa dall'altro, eliminerebbe il rischio di assoluta prevalenza di gestione dei rifiuti integrata in senso verticale che appare idoneo a generare ulteriori distorsioni concorrenziali;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che risulta prioritario procedere all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di limitare in modo considerevole la quantità di rifiuti urbani da conferire nelle discariche presenti nel territorio regionale;

Considerato che sulla base dell'analisi di contesto è necessario individuare in via temporanea un unico ambito territoriale regionale con riferimento alla nuova impiantistica;

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

- Visto** il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista** la direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle società per la regolamentazione dei rifiuti n. 7425/GAB del 22 novembre 2016;
- Visto** l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;
- Vista** la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;
- Vista** la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 31 maggio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che disciplina il *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- Vista** la nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativamente alla ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016, ha concesso la intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

12

Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio"*;

Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013"*;

Considerato che è *in itinere* la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto essenziale proseguire l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo aziendale, non è possibile variare la struttura del personale delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 19 comma 2-bis della L.R. n. 9/2010;

Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;

Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono pienamente operativi i soggetti giuridici che, in via ordinaria, sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;



REGIONE SICILIANA

Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;

Vista la diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale si imponeva una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali presenti nel territorio regionale evitando qualsiasi forma di frammentazione gestionale;

Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Considerato che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente è ancora in fase di definizione poiché gli Enti ordinariamente competenti, già diffidati con ordinanza n. 5/Rif/2016 e n. 6/Rif/2016, stanno ancora elaborando tutti gli atti prodromici per l'avvio operativo delle Società Regolamentazione dei Rifiuti;

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base di quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, non sono più titolati a porre in essere alcun atto di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti territoriali ottimali e, pertanto, le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta delle modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti stessi;

Considerato che bisogna con urgenza attivare percorsi per velocizzare il processo di chiusura dei consorzi e società d'ambito in liquidazione;

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che non è possibile intervenire in via sostitutiva con la nomina dei commissari liquidatori poiché l'art. 19 comma 1 della L.R. n. 9/2010 consentiva all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la predetta nomina se entro trenta giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 i comuni soci non avessero provveduto;

Considerato che ad oggi tutte le società e consorzi d'ambito hanno provveduto già da tempo ad attivare la liquidazione

Considerato che bisogna immediatamente concludere la fase attuale di commissariamento straordinario presso le S.R.R. che ha animato la gestione attuale del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito in liquidazione;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015, reiterati con la Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, non ha consentito la completa presentazione di tutte le dotazioni organiche e dei piani d'ambito, in uno agli adempimenti consequenziali;

Ritenuto necessario continuare l'attività posta in essere dai commissari straordinari nominati in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2015 per un periodo limitato e finalizzato alla reitera della diffida ad adempiere in capo agli organi amministrativi delle SRR;



REGIONE SICILIANA

15

- Considerato** che sulla base di quanto previsto dall'art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la "(...) *gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio*";
- Considerato** che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;
- Considerato** che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;
- Considerato** che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;
- Considerato** che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;
- Considerata** l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";

16

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente agli articoli 8 e 9;

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nomina di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;



REGIONE SICILIANA

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Vista la nota prot. n. 2924 del 25 gennaio 2017 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in riscontro ad una richiesta inoltrata dal liquidatore dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha comunicato la possibilità di non reiterare eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti nel territorio di riferimento;

Vista la ordinanza del TAR Sicilia – sezione di Palermo n. 56 del 2017 con la quale il Tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensiva degli effetti dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana del ricorso avanzato dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A.;

Vista il verbale n. 209 del 31 gennaio 2017 nonché le numerose note inviate dai Sindaci dei comuni afferenti l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. che manifestano, al contrario di quanto



REGIONE SICILIANA

espresso dal liquidatore della società d'ambito, la necessità di una reitera degli effetti delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

18

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico-sanitario del Dipartimento Regionale della sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ottemperanza di quanto previsto nell'ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017;

sentito l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che fa propria la suddetta proposta;

ORDINA

Articolo 1

(Avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti – potere sostitutivo ex art. 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale collaborazione fra enti, per il periodo dal 3 febbraio 2017 sino al 3 agosto 2017, è istituita una nuova speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, consentire il pieno adempimento delle prescrizioni contenute nelle intese con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif/2016 e n. 26/Rif/2016, superare le inadempienza delle strutture d'ambito di cui alla ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif/2016 e successive reiterare e preservare i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinano crisi igienico-sanitarie.

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la regolamentazione dei rifiuti e alla attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.



REGIONE SICILIANA

2. Gli organi amministrativi e assembleari delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti devono provvedere immediatamente, e comunque perentoriamente entro e non oltre il 15 febbraio 2017, ad adempiere, ove ancora non effettuato, ai compiti e funzioni di seguito specificate:

19

- a) redazione e presentazione del piano d'ambito delle S.R.R. sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;
- b) adozione e trasmissione della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010;
- c) provvedere, nei casi in cui è stata definita la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, dai comuni in forma singola o associata (i.e. piano ARO), all'immediato transito del personale operativo ed amministrativo secondo quanto stabilito dall'art. 19 commi 6 e 7 secondo le modalità di cui al comma 8 dello stesso articolo al fine dell'utilizzo di detto personale presso il soggetto affidatario del servizio nell'ARO di riferimento;
- d) individuare il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di gestione previste dalla normativa europea e nazionale prevista in materia di affidamenti;
- e) attuare con urgenza ogni altra attività utile all'avvio funzionale delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti.

3. I Presidenti delle SRR, aventi la dotazione organica approvata, qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche con affidamenti temporanei, nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di intervento (c.d. ARO) ovvero si proceda all'affidamento del servizio ex art. 15 della Legge regionale n. 9/2010, devono procedere all'assunzione del personale, di cui ai commi 6 e 7 secondo le modalità di cui al comma 8 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, nella SRR – in deroga al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 nella parte in cui prevede il passaggio del personale nella SRR solo a seguito di affidamento ex art. 15 della Legge regionale n. 9/2010, tutto ciò al fine di evitare vuoti gestionali che determinano l'insorgere di emergenze igienico sanitarie.

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

4. Nelle società per la regolamentazione dei rifiuti, ove entro il termine di cui al comma 1, non si è provveduto in tutto o in parte a porre in essere gli adempimenti ivi declinati, sulla base del riscontro delle inadempienze totali o parziali effettuato dai commissari straordinari operanti sulla base della ordinanza n. 1/Rif/2017, si attiverà il potere sostitutivo regionale di cui all'art. 14 della L.R. n. 9/2010 attraverso la nomina - in deroga all'art. 14, comma 1, primo capoverso - ad opera del Presidente della Regione Siciliana, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di commissari straordinari delle SRR.

5. I commissari straordinari nominati, ai sensi e per gli effetti del comma precedente, provvedono a sostituire nelle funzioni societarie i Sindaci e i Presidenti dei Liberi consorzi e delle Città Metropolitane e adottano, tempestivamente, nell'esercizio dei relativi poteri, la delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti commissariata nonché avviano, contestualmente, le consequenziali azioni di responsabilità così come disposto dall'art. 14 comma 2 della Legge regionale n. 9/2010.

6. Il commissario straordinario, nominato ai sensi e per gli effetti del presente articolo, assume, per il periodo di vigenza della presente ordinanza, le funzioni rivestite dai Sindaci, dai Presidenti dei Liberi consorzi e delle Città Metropolitane negli organi societari della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell'incarico il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi delle SRR.

7. I commissari straordinari, nominati *ex art.* 14 della Legge regionale n. 9/2010, dovranno definire immediatamente e comunque perentoriamente entro e non oltre il 15 marzo 2017 le seguenti attività:

- a) adottare e approvare il piano d'ambito per l'ambito territoriale ottimale afferente la Società commissariata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 10 della L.R. n. 9/2010;
- b) adozione e trasmissione della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

- c) provvedere, nei casi in cui è stata definita la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, dai comuni in forma singola o associata (i.e. piano ARO), all'immediato transito del personale operativo ed amministrativo secondo quanto stabilito dall'art. 19 commi 6 e 7 secondo le modalità di cui al comma 8 dello stesso articolo al fine dell'utilizzo di detto personale presso il soggetto affidatario del servizio nell'ARO di riferimento;
- d) procedere alla analisi del contesto d'ambito al fine di poter valutare la possibilità di costituire di una società partecipata della SRR avente lo scopo di gestire i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento nonché valutare la necessità della costituzione di una società di scopo al fine di affidare direttamente la gestione dell'impiantistica presente nell'ambito territoriale di riferimento ad integrazione della procedura prevista dall'art. 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- e) predisporre gli atti nonché le procedure necessarie per l'affidamento ordinario del servizio di gestione di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, con riferimento all'ambito territoriale di propria riferimento;
- f) redigere ed approvare, nei termini stabiliti dalla legge, la relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta in ottemperanza all'art. 34, comma 20 della Legge n. 221/2012 e ss.mm.ii.;
- g) ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti.

8. I commissari straordinari, nominati *ex art.* 14 della Legge regionale n. 9/2010, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto, devono, sulla base dell'analisi del contesto d'ambito di cui al precedente comma 6, entro e non oltre il 31 marzo 2017, costituire e avviare nelle funzioni una società partecipata con lo scopo di provvedere all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, secondo il modello di gestione *in house*, nel rispetto della normativa dettata in materia, e in deroga a quanto previsto dall'art. 15 della Legge regionale n. 9/2010.

9. I commissari straordinari, nominati *ex art.* 14 della Legge regionale n. 9/2010, devono provvedere, entro e non oltre il 30 aprile 2017, ad affidare direttamente e in via temporanea la



REGIONE SICILIANA

gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali afferenti l'ATO di riferimento della SRR in cui vi siano gestioni del servizio in proroga ovvero affidamenti temporanei e diretti effettuati in forza di ordinanza sindacali contingibili ed urgenti ed in ogni altra ipotesi di gestione del servizio provvisoria.

22

10. I commissari straordinari *ex art. 14* nominati delle SRR, avente dotazione organica approvata, e che hanno proceduto all'affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento provvedono all'assunzione del personale, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei criteri concertati negli accordi-quadro sottoscritti con le organizzazioni sindacali ed ANCI in data 6 agosto 2013 e 19 settembre 2013. Detto personale sarà utilizzato dal soggetto affidatario del servizio che ne assumerà la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché l'erogazione delle retribuzioni.

11. Gli atti tecnici ed amministrativi relativi alla procedura di affidamento diretto alla società di scopo del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione della nuova gestione *in house* anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza dei contratti in corso di validità che non prevedevano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto.

12. La società di scopo, costituita ai sensi del presente articolo, dovrà avere durata limitata ovvero sino al completo e definitivo affidamento unitario del servizio di gestione dei rifiuti da parte della SRR, secondo i modelli di gestione previsti dalla normativa di settore, e dovrà avere forma giuridica di società a responsabilità limitata, amministratore e revisore unico e capitale sociale minimo.

13. Il commissario straordinario nominato ai sensi del presente articolo emana tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa della SRR sulla base di quanto disposto dalla Legge regionale n. 9/2010.

14. I commissari straordinari, nominati sulla base del presente articolo, avranno cura di inserire negli atti di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento apposita clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale dipendente già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ordinanza n. 2/Rsf del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

15. Per specifiche attività tecnico-amministrative, i commissari straordinari delle SRR, ai fini dello svolgimento del loro mandato e in presenza di comprovate esigenze, possono stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con società a totale partecipazione pubblica al fine dell'utilizzo di personale dipendente avente comprovata esperienza e competenza, in applicazione al principio di leale collaborazione fra enti.

16. Nei casi di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata (*i.e.* ARO), ovvero in altra forma di affidamento prevista dalla normativa di settore, i commissari straordinari dovranno accertare che venga:

- a) garantito il raggiungimento degli *standard* minimi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti nonché i livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti dalla normativa vigente in materia nonché del piano d'ambito approvato dagli organi societari della S.R.R.;
- b) utilizzato il personale dipendente delle società e dei consorzi d'ambito trasferito nelle SRR per essere utilizzato dai nuovi soggetti gestori corrispondendo alle stesse società i relativi oneri del personale utilizzato;
- c) mantenuto a carico dei singoli comuni la quota parte dei costi generali gravanti sulla società e consorzio d'ambito e sulle SRR per la gestione del attività previste nell'intero ambito di riferimento.

17. I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore affidatario del servizio anche con riferimento al successivo articolo 2, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

18. Le società e i consorzi d'ambito posti in liquidazione e gli enti locali devono assicurare l'immediato trasferimento di beni, attrezzature ed impianti al nuovo soggetto gestore unitario nei limiti e secondo le modalità degli atti di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

19. I commissari straordinari delle SRR dovranno effettuare una ricognizione del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito in liquidazione, anche in relazione alla procedura di razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti che dovrà essere operato.

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

20. Il suddetto elenco dovrà essere consegnato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro e non oltre il 15 marzo 2017, e dovrà contenere, così come previsto dall'art. 19 commi 6 e 7 della Legge regionale n. 9/2010, l'elenco del personale dipendente con l'indicazione dello stato di servizio al 31.12.2009 ovvero la data di assunzione, l'area contrattuale di appartenenza, la qualifica e il profilo professionale, le mansioni effettivamente svolte.

24

Articolo 2
(nuova impiantistica)

1. Per le finalità di cui all'art. 202 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 8 della Legge regionale n. 9/2010, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more dell'avvio operativo delle SRR di riferimento, provvede direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, in armonia al piano regionale dei rifiuti e sulla base di un unico ambito territoriale ottimale su base regionale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente il Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà entro 10 giorni dalla presente a proporre al Presidente della Regione Siciliana un decreto con la declinazione della *governance* della struttura operativa.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato ad avvalersi del supporto professionale dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali, di attivare gli strumenti di cui all'art. 47 della Legge regionale n. 11/2010 ovvero d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento - di enti, di organismi e società *in house* del Governo Nazionale, in relazione alle esigenze valutate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Presidente della Regione, entro i limiti della disponibilità finanziaria del fondo di cui al capitolo 613954 rubrica del bilancio di previsione 2017 della Regione Siciliana.

4. Il Ragioniere Generale provvede a trasferire senza indugio le predette disponibilità nel capitolo 042038 rubrica del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Ordinanza n. 2/Rsf del 2 febbraio 2017

Ricorso temporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la regolamentazione dei rifiuti e alla attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.



REGIONE SICILIANA

5. Il Commissario straordinario nominato in forza del precedente articolo 1, entro e non oltre il 28 febbraio 2017, dovrà effettuare, coordinando tale attività con il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, una ricognizione dettagliata delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani individuati dalle società e consorzi d'ambito in liquidazione.

25

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. I commissari straordinari nominati, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 1 della presente ordinanza, devono altresì garantire la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la SRR, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel relativo decreto di nomina del Presidente della Regione Siciliana, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie.

2. Il Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ovvero delle risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti, sino al loro definitivo passaggio nelle SRR. Ove, in fase di prima attuazione della presente ordinanza, fosse inesistente o insufficiente la struttura tecnica-amministrativa delle società e consorzi d'ambito esistenti il commissario straordinario potrà attivare le procedure di cui al precedente articolo 1 comma 15.

3. I commissari straordinari nominati ex art. 14 della L.R. n. 9/2010, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno avvalersi - in deroga all'art. 7 comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 - delle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esistenti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali del definitivo passaggio di detto personale nella SRR. Detto passaggio deve essere svolto nell'osservanza delle procedure di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017



REGIONE SICILIANA

4. Il commissario straordinario al fine di garantire la continuità del servizio acquisisce l'intera struttura organizzativa della società o consorzio d'ambito che dovrà essere mantenuta inalterata sia per le autorizzazioni, per i mezzi le attrezzature ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa al fine di evitare vuoti organizzativi e gestionali determinando al contempo possibili interruzioni di pubblico servizio.

5. Al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle attività connesse alla gestione commissariale, i commissari straordinari delle SRR di cui al presente articolo, per gli interventi sostitutivi regionali finalizzati al recupero delle somme necessarie alla copertura dei costi relativi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base delle attività di cui comma 2 - in deroga all'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7 - sono autorizzati ad attivare la procedura di recupero presso i comuni debitori afferenti l'ambito territoriale di competenza delle somme dovute per la gestione commissariale.

6. Sulla base di quanto previsto al precedente comma, il personale dipendente delle società e consorzi d'ambito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010, all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione dei rifiuti, è assunto presso ogni SRR ed è utilizzato dai soggetti affidatari del servizio che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

Articolo 4

(Altri adempimenti straordinari)

1. Il Presidente della Regione Siciliana, su proposta del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, procede alla presa d'atto delle dotazioni organiche delle singole Società per la Regolamentazione dei Rifiuti - in deroga all'art. 7 comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 anche relativamente alle "(...) modalità di cui all'art. 4, quarto comma della legge regionale 29 dicembre 1962 n. 68 e successive modifiche e d integrazioni".

2. I piani d'ambito e i piani di intervento ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla scadenza



REGIONE SICILIANA

di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

3. Gli effetti della Ordinanza n. 1/Rif del 1 febbraio 2017 sono reiterati sino al 20 febbraio 2017 e comunque sino all'insediamento dei commissari straordinario nominati in forza della presente ordinanza.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017